

Allegato "A" al n. 23.861 di raccolta

S T A T U T O

della "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA -  
SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA"

Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni


È costituita una Fondazione di partecipazione che  
segue il modello organizzativo in house providing  
per le Pubbliche Amministrazioni socie denominata  
"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA  
INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA", con sede in Pog-  
gibonsi, presso il Comune di Poggibonsi.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in  
forma abbreviata

"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia  
in Italia che all'estero onde svolgere, in via ac-  
cessoria e strumentale rispetto alle finalità della  
Fondazione, attività di promozione nonché di svilup-  
po ed incremento della necessaria rete di relazioni  
nazionali e internazionali di supporto alla Fonda-  
zione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico  
della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del  
più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Co-  
dice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha



scopo di lucro e non può distribuire utili.

## Articolo 2 Finalità istituzionali.

La Fondazione persegue finalità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità.

## Articolo 3 Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e dei servizi sociali e socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispetti-


ve competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo al costante monitoraggio e verifica della loro applicazione.

#### Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti



ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) istituire premi e borse di studio;

j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Articolo 5 Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### Art. 5bis

#### Controllo analogo

La Fondazione svolgerà la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento in house. I Soci fondatori hanno accesso a tutti gli atti della Fondazione, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Fondazione.

Ai fini del rispetto delle condizioni dell'in house providing di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre l'ottanta per cento dell'attività della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti af-




fidati dai Soci fondatori e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.

I soci fondatori esercitano il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che i soci fondatori ritengono opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dai soci fondatori, anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.

Gli atti di gestione comportanti disposizioni di somme superiori ad Euro 50.000,00 al netto di IVA, per acquisto di beni e servizi e/o affidamento di lavori, potranno essere adottati soltanto decorsi cinque giorni lavorativi dalla loro preventiva comunicazione ai Soci Fondatori che, ove lo ritengano opportuno, potranno richiedere la convocazione dell'Assemblea per discutere dell'argomento.

La Fondazione ha l'obbligo di far pervenire ai soci fondatori i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi:

- a) bilancio di previsione triennale con relativa relazione descrittiva sulla programmazione della attività e bilancio consuntivo;
- b) organigramma e piano annuale del fabbisogno di personale;
- c) piani finanziari ed industriali;
- d) modifiche statutarie, acquisti di rami di azienda, costituzione di sedi secondarie.



Entro cinque giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi, i soci fondatori, sui sopraelencati documenti, potranno inviare alla Fondazione atti di indirizzo. In casi eccezionali ed emergenziali, dietro motivazione, il Direttore Generale può chiedere la autorizzazione per urgenza entro tre giorni o dietro ratifica per l'integrazione dei documenti di cui al punto b). Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione la Fondazione deve presentare ai soci fondatori, con cadenza semestrale:

- una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
- una relazione sui flussi di liquidità;
- una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

#### Articolo 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:


- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dall'avanzo di esercizio che deve essere destinato a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### Articolo 7 Fondo di Gestione



Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.



Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Articolo 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre l'Assemblea dei Soci Fondatori approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimo-

niale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Eventuali scostamenti dal bilancio di previsione, se significativi, motivano la revisione del Bilancio e la sua riproposizione alla Assemblea dei Soci Fondatori. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti.

#### Articolo 10

## Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori:

- il COMUNE DI POGGIBONSI;
- il COMUNE DI SAN GIMIGNANO;
- il COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA;
- il COMUNE DI CASOLE D'ELSA;
- il COMUNE DI RADICONOLI;
- la SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTAVALDELSA

## Articolo 11


### Soci Partecipanti

Possono divenire Soci Partecipanti gli enti pubblici che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Soci Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

## Articolo 12 Esclusione e recesso



L'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita riunione, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.


I Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Organi ed Uffici della Fondazione Sono organi della  
Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità previste dall'art. 84 del TUEL.



Art. 14

Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Legali Rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori.

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci Fondatori ed esercita collegialmente il controllo analogo di cui all'art. 5 bis.

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee hanno luogo nel Comune dove ha sede la Fondazione. L'Assemblea è convocata almeno due volte

l'anno per:

- a. Approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione previsti dall'art. 5 bis; approvazione annuale degli indirizzi, le linee generali e gli obiettivi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 conformemente agli obiettivi strategici e operativi assegnati dai Fondatori attraverso gli strumenti di programmazione;
- b. approvazione del bilancio consuntivo;
- c. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione, indicando tra di essi il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- d. nomina e revoca del Collegio dei Revisori, indicandone il compenso.


L'Assemblea, inoltre, delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza e su qualsiasi argomento che i Soci Fondatori ritengano opportuno.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti con diritto di voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono sempre di competenza dell'Assemblea le delibere sui seguenti atti e contratti:

- a) acquisto, vendita e permuta di beni immobili;
- b) consenso all'iscrizione di ipoteche e privilegi su beni immobili e mobili;
- c) costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali in genere;
- d) operazioni di leasing immobiliare;
- e) acquisto, vendita e affitto di aziende;
- f) emissione di pagherò cambiari a qualsiasi titolo, avalli ed accettazioni di tratte;
- g) prestazioni di fideiussioni e garanzie in genere;
- h) sottoscrizione, acquisto, vendita e permuta di partecipazioni in società, qualunque sia la forma giuridica e l'oggetto sociale delle stesse - ad esclusione dell'adesione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e contratti di rete - come pure la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale che dovesse essere deliberato da società delle quali già si detiene una partecipazione;
- i) formula atti di indirizzo relativi agli accordi integrativi aziendali di primo livello con le organizzazioni sindacali.

Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al comma precedente devono essere assunte col voto favorevole della maggioranza dei componenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente



l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o posta elettronica non certificata purché vi sia prova del ricevimento della stessa, e deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia la presenza di tutti i componenti. In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.

I Soci Fondatori possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in caso contrario dal Consigliere più anziano d'età, che per ogni riunione nomina un Segretario che può anche non essere Socio Fondatore.

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente



Statuto. Spetta al Presidente disciplinare lo svolgimento delle adunanze Assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione. Il verbale dell'Assemblea è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.


Le adunanze Assembleari possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci Fondatori intervenuti in proprio rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione.



In tal caso l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Fuori dai casi previsti dal 4° comma dell'art. 2479 C.C., le decisioni assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

#### Articolo 15 Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.


I membri del Consiglio di gestione sono sempre revocabili dalla Assemblea, anche senza motivazione, e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- proporre annualmente gli indirizzi, le linee generali, i programmi e gli obiettivi, da presenta-

re annualmente all'approvazione dell'Assemblea;

- nominare il Direttore Generale;
- approvare i regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione della Fondazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed i relativi allegati da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione;
- proporre le modifiche statutarie all'Assemblea;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto, da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- definire la dotazione organica di personale della Fondazione, determinandone qualifiche, ruoli, natura e durata degli incarichi, sulla base di un organigramma nonché dei programmi e delle attività previste, provvedendo alla relativa gestione;
- approvare i contratti integrativi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e



procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea nel precedente articolo 14.

#### Articolo 16 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Assemblea e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, altrimenti dal consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento, oggettivo e temporaneo, del Direttore Generale la legale rappresentanza dell'ente spetta al Presidente che può esercitarla, per il perdurare dell'impedimento, anche tramite delegato.

#### Articolo 17 Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Gestione, previo bando ad evidenza pubblica, resta in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione approvati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto alle



riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di gestione.

Egli risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di Gestione;

- nomina esperti per settori d'intervento ovvero Comitati tecnici;

- predispone i documenti da sottoporre al Consiglio di Gestione.

Art. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea e scelti tra persone in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed iscritte nel registro dei revisori contabili e restano in carica sino

all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei propri membri.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita tutti i poteri ad esso demandati dalla legge.

#### Articolo 19 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di con-

ferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di enti pubblici, detti beni verranno devoluti, con deliberazione della Assemblea, agli enti Soci Fondatori medesimi per finalità di pubblica utilità.


I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO: ALESSANDRO DONATI, CATALDO DINOLFO NOTAIO  
S.S..

La presente copia, prodotta con procedimento  
xerografico è conforme al suo originale e con  
sta in fogli  
Poggibonsi, li 17 GIU. 2021

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO CATALDO DINOLFO" and "P.O. POGGIBONSI". The signature is a cursive scribble that overlaps the seal.